

**famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito -
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7998 del 04/04/2014**

Separazione giudiziale - Addebito - Ammissione di una delle parti - Valore confessorio - Esclusione - Valenza presuntiva o indiziaria - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7998 del 04/04/2014

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate - unitamente ad altri elementi probatori - quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, estrapolando acriticamente alcune frasi da una lettera inviata dal marito alla moglie nella quale il primo riconosceva di non essere stato un buon marito, vi ravvisava una sostanziale confessione della violazione dei doveri coniugali, con conseguente venir meno, ai fini della pronuncia di addebito, della rilevanza causale della violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7998 del 04/04/2014